Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Analisi sintetica e commento della nella legge <u>23 dicembre 2014, n. 190</u> recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) "

La legge 23 dicembre 2014 n.190 2012 (GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) c.d. "Legge di Stabilità per l'anno 2015" deriva anche quest'anno dall'approvazione di un maxiemendamento da parte del Parlamento; nello specifico ci si trova di fronte ad un unico articolo composto da ben 735 commi che rende difficile l'individuazione delle norme di interesse considerato che mancano i titoli dei vari commi.

Passando all'analisi che ci riguarda, occorre qui stabilire che tipo di riflessi, in concreto, avrà la legge di stabilità 2015 sul sistema universitario italiano in considerazione del complesso quadro normativo e dell'incidenza sulle attività concrete degli atenei. In questa ottica si è preferito individuare alcuni commi di interesse con il conseguente commento e ai commi far precedere un titolo per definire l'oggetto in modo da facilitare la comprensione del testo.

Con riferimento alle norme di interesse per il sistema universitario si cercherà di fornire un quadro di quelle che hanno impatto sugli enti pubblici e anche sulle Università evidenziando che la stessa legge riafferma, anche per l'anno 2015, le vecchie linee d'intervento di riduzione della spesa pubblica. Inoltre sarà trattato in uno specifico commento il DL 192/2014 convertito nella legge 27 febbraio n.11 (c.d. decreto milleproroghe) prevedendo però già in questa sede i naturali richiami.

La legge di stabilità per l'anno 2015. Alcuni commi di interesse dell'unico articolo della legge:

Stabilizzazione del bonus di 80 euro

I **commi da 12 a 15** del provvedimento in esame intendono rendere strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. "bonus 80 euro"), originariamente introdotto per il solo anno 2014. Si veda a questo proposito lo <u>specifico commento dell'Ufficio Studi</u>.

Sono inoltre introdotte disposizioni volte a favorire il rientro di docenti e ricercatori in Italia (comma 14).

In sintesi, è riconosciuto alle richiamate categorie di contribuenti un credito pari ad un importo di 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; il credito decresce linearmente al superamento del predetto limite, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Il bonus non concorre alla formazione del reddito. Viene dettata, al di fuori del Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986) la disciplina operativa relativa all'attribuzione del bonus da parte dei sostituti d'imposta. Le norme in commento a tal fine sostituiscono il comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir, introdotto dal richiamato decreto-legge n. 66/2014. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus, non si computano le riduzioni di base imponibile previste, quali forme di agevolazione fiscale, in favore dei lavoratori che rientrano in Italia. La modifica determina l'effetto per cui, ai fini dell'attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero. È quindi modificata la disciplina concernente l'incentivazione del rientro in Italia di ricercatori e docenti occupati all'estero, allungando i termini utili per fruire dell'abbattimento di base imponibile IRPEF prevista dalla legge vigente.

Più in dettaglio, il comma 12 novella il comma 1-bis dell'articolo 13 Tuir, con una previsione di tenore sostanzialmente identico, ma con differenze legate in particolare alla natura strutturale dell'agevolazione.

Rimane ferma la spettanza del credito ai soggetti già beneficiari ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, che si applica in caso di capienza (ove l'imposta lorda sia superiore alle detrazioni). Riguardo alla natura di

misura avente carattere strutturale, l'importo del bonus è adeguato al periodo di spettanza, ovvero l'intero anno solare (in luogo degli otto mesi del 2014). In particolare la somma spettante è pari: 1) a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Ai sensi del **comma 15** l'agevolazione viene riconosciuta automaticamente dai sostituti d'imposta (come anche il bonus per il 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, che rimane in vigore). Essi, pertanto, possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. L'agevolazione viene attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. L'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 66/2014 prevedeva che, stante la temporaneità della misura – attribuita per un certo numero di mesi del 2014 – il relativo ammontare fosse ripartito sulle retribuzioni dell'anno, erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo al 24 aprile 2014, ovvero dalla busta paga di maggio 2014.

Resta fermo (come già previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 66 del 2014) che le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di detrazione sono recuperate dallo stesso mediante compensazione, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In tale ipotesi si propone che l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie recuperino i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguenti all'applicazione delle predette norme, si specifica che tuttavia restano ferme le aliquote di computo delle prestazioni.

L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).

Si evidenzia che, per quanto non modificato dalle norme in esame, resta in vigore la disciplina dettata per il 2014 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66. Si ricorda in proposito che il D.L. n. 66/2014 ha stabilito l'applicazione del bonus per il solo periodo di imposta 2014, utilizzando la dotazione di un apposito fondo (costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del medesimo D.L. n. 66 del 2014).

Per effetto del comma 13, ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus in commento non si computano le riduzioni di base imponibile previste, quali forme di agevolazione fiscale, in favore dei lavoratori che rientrano in Italia. La modifica determina l'effetto per cui, ai fini dell'attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero.

In particolare non si computano le seguenti forme di agevolazione:

- le riduzioni di imponibile IRPEF disposte dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238
 (ai sensi del quale il reddito assoggettato a imposta è ridotto al 20 per cento per le donne e al 30 per
 cento per gli uomini), in favore dei lavoratori che rientrano in Italia;
- le riduzioni previste per il rientro dei ricercatori dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (ai sensi del quale i redditi di docenti e ricercatori che, trascorso un periodo all'estero tornano ad essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta IRAP);
- · le agevolazioni dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che esclude dalle imposte sui redditi il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che tornano a risiedere in Italia dopo un periodo di permanenza all'estero. Si segnala che le disposizioni esame (comma 14) allungano il periodo per fruire di tale agevolazione.

Il **comma 14** modifica la disciplina relativa all'incentivazione del rientro in Italia di ricercatori e docenti occupati all'estero, allungando i termini utili per fruire dell'abbattimento di base imponibile IRPEF prevista dalla legge vigente. In particolare, sono modificati i commi 1 e 3 dell'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Le richiamate disposizioni, nella formulazione vigente, escludono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente

o autonomo, a fini IRPEF, il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitari o equiparati e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010) ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame, il periodo utile per il rientro dei ricercatori, ai fini della fruizione delle agevolazioni, viene allungato da cinque a sette anni solari. Con una seconda modifica (comma 3 del predetto articolo 44) si stabilisce che le disposizioni agevolative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (in luogo dei vigenti due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Modifica deduzione buono pasto

I commi 16 e 17 intervengono sul regime fiscale dei "buoni pasto", elevando da 5,29 a 7 euro la quota non sottoposta a tassazione degli stessi, ove siano erogati in formato elettronico a partire dal 1° luglio 2015. In particolare il comma 16, con una modifica il comma 2, lettera c) dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R., D.P.R. n. 917 del 1986) dispone che, nel caso in cui i buoni pasto (ovvero le prestazioni e indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione) siano resi in forma elettronica, essi non concorrono a formare il reddito imponibile a fini IRPEF fino all'importo complessivo giornaliero di 7 euro. Resta ferma la franchigia di 5,29 euro, nel caso in buoni pasto non siano erogati in forma elettronica. Il comma 17 dispone l'entrata in vigore della predetta disposizione al 1° luglio 2015.

Regolarità contributiva (DURC) cedente crediti P.A. certificati

Il **comma 18** dispone che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva).

Attraverso l'aggiunta del comma 7-quinquies all'articolo 37 del D.L. n. 66/2014 (articolo che ha introdotto strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato), il comma in oggetto prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica (per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali) sia definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità e allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.

Le pubbliche amministrazioni debitrici, al momento del pagamento del credito oggetto della cessione, acquisiscono il suddetto documento solo nei confronti del cessionario.

DURC UN PO' DI STORIA

Ai sensi del richiamato articolo 6, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Il DURC è stato introdotto dal D.Lgs. n. 494/1996 (ora articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008) per i cantieri temporanei o mobili laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva. In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico (tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento) e, successivamente, per l'accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie. In riferimento al settore edile, l'articolo 36-bis, comma 8, del D.L. n. 223/2006, ha stabilito che possano usufruire delle agevolazioni relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile (previste dall'art.29 del D.L. n. 244/1995), esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. L'applicazione del DURC è stata poi generalizzata a settori e altre situazioni dall'articolo 1, comma 1176 della L. n. 296/2006. Le modalità di rilascio del documento, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione, sono state disciplinate con il D.M. 24 ottobre 2007 .

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro. Le stazioni appaltanti pubbliche hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio (come previsto dall'articolo 16-bis , comma 10, del D.L. n. 185/2008), anche attraverso strumenti informatici, il DURC presso gli istituti o gli enti abilitati alrilascio ad ogni fine di legge. Per espressa previsione dell'articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Sulla base delle novità introdotte dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 la procedura compensativa (introdotta dal comma 3 del medesimo articolo), in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, è estesa anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Si dispone inoltre l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nei contratti di appalto, il DURC relativo all'affidatario e ai subappaltatori è acquisito, d'ufficio, dalla stazione appaltante e i titoli di pagamento sono corredati dal DURC, anche in formato elettronico. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio. Il DURC è acquisito dalla stazione appaltante sempre attraverso strumenti informatici e, inoltre, la richiesta non è più limitata unicamente alle fasi dell'affidamento e della gestione del contratto, ma viene estesa anche alle ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali il DURC è stato espressamente acquisito (fermo restando l'obbligo di produzione del DURC per il pagamento delle prestazioni). Il DURC, nelle fasi di pagamento dei lavori e di collaudo, è acquisito ogni 120 giorni; nel caso in cui il DURC registri un'inadempienza, la stazione appaltante trattiene l'importo dovuto dal certificato di pagamento, provvedendo essa stessa, direttamente, al versamento agli enti previdenziali e assicurativi creditori. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori, dagli altri soggetti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori e dalle stazioni appaltanti. L'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 34/2014 ha esteso tale obbligo anche alle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. Le amministrazioni competenti trasmettono l'invito alla regolarizzazione (entro e non oltre quindici giorni) delle eventuali inadempienze mediante posta elettronica, all'interessato o per il tramite del consulente del lavoro. La validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale. Fino al 31 dicembre 2014, la validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC per verificare la regolarità contributiva del beneficiario ai fini dell'ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. La concessione delle suddette agevolazioni è ammessa a condizione che la data del DURC non sia anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio. Da ultimo, l'articolo 4 del D.L. n. 34/2014 introduce disposizioni volte alla cosiddetta "smaterializzazione" del DURC, attraverso una semplificazione dell'attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, dispone che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un'interrogazione negli archivi dei citati enti. Il risultato dell'interrogazione ha una validità di 120 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione, e sostituisce ad ogni effetto il DURC, eccetto per i casi di esclusione previsti dal decreto interministeriale da emanarsi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. L'interrogazione assolve all'obbligo di verificare presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici la sussistenza del requisito di regolarità contributiva.

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

I **commi 35 e 36** modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Le principali modifiche riguardano:

- · l'aliquota dell'agevolazione è ridotta dal 50 al 25 per cento. L'aliquota resta al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e start-up innovative;
- · l'importo massimo per impresa è aumentato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro per impresa;
- · la soglia minima di investimenti agevolabili è ridotta da 50 mila a 30 mila euro;
- per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il vigente articolo 3 prevede come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);
- non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti;
- per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;
- è eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d'imposta;
- è eliminato il riferimento al limite massimo di stanziamento di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016;
- · la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari ma è prevista dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie

imprese, che sono conseguentemente assorbiti dal credito d'imposta in esame.

Il comma 35 in particolare modifica l'art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 relativo al credito d'imposta per la ricerca. Sebbene l'ambito soggettivo siano le società, "indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato", comunque l'articolo è d'interesse pure delle Università poiché sono coinvolte per quanto riguarda l'ambito oggettivo, ossia per quanto riguardano le attività che concorrono a formare il credito d'imposta di cui al comma 4 e cioè:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette:
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

La norma poi precisa che il credito d'imposta è riconosciuto se l'attività di ricerca è svolta anche da: personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

Fondo di finanziamento ordinario delle università e Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica

I commi 172 e 339 sono congiuntamente riassunti per una loro sistematica lettura atteso che l'oggetto della disposizione concerne il fondo di funzionamento ordinario delle Università. Più precisamente il comma 172, intervenendo sull'art. 2 c. 1 del D.L. 180/2008 al fine di incrementare la quota premiale, ivi prevista, per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, incrementa il fondo di funzionamento, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 53, di 150 milioni annui con decorrenza dall'anno 2015 così il testo della norma. Ma ancora prima si legge: "Al fine di incrementare la quota premiale..., per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni", significando che l'incremento è solo "per l'anno 2015", per poi, invece, precisare al termine del primo periodo che l'incremento di 150 milioni di euro è annuo con decorrenza dall'anno 2015. L'ultimo periodo del comma dispone che almeno il 30% per cento del FIRST è destinata al finanziamento dei PRIN. Le disposizioni finanziarie relative all'Università terminano con il comma 340 che prevede la rassegnazione al FFO dei residui, pari ad euro 140 milioni, della gestione stralcio del FSRA (Fondo speciale per la ricerca applicata).

Si ricorda che sulla misura della quota premiale è, poi, intervenuto l'art. 13 della L. 240/2010 che, in

particolare, ha previsto che gli incrementi della quota premiale sono disposti annualmente in misura compresa tra lo 0,5% e il 2%. In seguito, l'art. 60 del D.L.69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che la quota premiale è determinata in misura non inferiore al 16% per l'anno 2014, al 18% per l'anno 2015 e al 20% per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30% del FFO; di tale quota, almeno 3/5 sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e 1/5 sulla base della valutazione delle politiche di

reclutamento L'applicazione delle previsioni sulla misura della quota premiale non può, comunque, determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5% dell'anno precedente .

Il **comma 339** prevede per lo stesso FFO la riduzione di 34 milioni per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. L'ultimo periodo del comma prevede l'emanazione, entro trenta gironi dall'entrata in vigore della legge, di un DM, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

Il **comma 173** autorizza una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di interventi a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

I collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, distribuiti complessivamente in14 città, sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di Atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. Essi garantiscono sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, anche se privi di mezzi. L'ultimo intervento normativo di carattere ordinamentale è stato costituito dagli articoli 15-17 del D.Lgs. n. 68/2012, che hanno disposto la necessità dell'accreditamento -ottenibile dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dal riconoscimento da parte del MIUR -per l'accesso al finanziamento statale e hanno definito le relative procedure. L'art. 23, co.2, ha comunque disposto che i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto sono da considerarsi riconosciuti ed accreditati, fermo restando l'obbligo di adeguarsi agli standard e ai requisiti previsti per il riconoscimento.

PROROGA DEL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE E DEGLI INCREMENTI STIPENDIALI NEL PUBBLICO IMPIEGO

I commi da 254 a 256 dettano norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego. In particolare, il comma 254 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018. L'articolo 9, comma 17, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

Il <u>comma 255</u> estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. L'articolo unico, comma 452, della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il triennio 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da

attribuire all'atto del rinnovo contrattuale , sia quella fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013 , ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

Si ricorda, altresì, che con il D.P.R. n. 122/2013 (emanato in attuazione dell'art. 16, comma 1, del D.L. n.

88/2011), è stato previsto il blocco , facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), per il biennio 2013-2014, degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti.

Infine il comma 256 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013.

Pertanto, in virtù di tale disposizione, anche per l'anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998.

Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs.165/2001.

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato D.L. 78/2010 concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 in esame, la proroga al 31 dicembre 2015 non si riferisce, altresì, alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 (riduzione del 10% delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), comma 2-bis (blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010) del D.L. n.78/2010, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013.

In relazione alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2010, si rileva che l'allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera "nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)".

Di conseguenza anche sulla base di quanto contenuto nella <u>circolare n.8 del Mef del 2 febbraio 2015</u> a partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il bocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo) già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

Con riferimento alla contrattazione integrativa sempre sulla base della circolare n.8 del 2 febbraio 2015 del Mef, va segnalata la cessazione, dal 1° gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Inoltre, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).

Conseguentemente:

a) non operano più a partire dal 1° gennaio 2015 sulle risorse destinate annualmente al trattamento

- accessorio del personale il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;
- b) per le amministrazioni soggette all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) a partire dal 1° gennaio 2015 il limite soglia cui devono essere ricondotte le risorse della contrattazione integrativa non è più quello dell'anno 2010; il limite soglia torna dunque ad essere quello indicato dall'articolo 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, che ha modificato l'articolo 1, comma 189, della legge n. 266/2005, il quale dispone che "A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento".

Resta da capire quanto descritto in modo stringato dalla stessa circolare nella scheda G3 "lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014). Si auspica sul punto un ulteriore intervento chiarificatore del Mef.

VISITE MEDICO-LEGALI NELLE UNIVERSTA' E NELL'AFAM

Il comma 337 dispone una riduzione dell'autorizzazione di spesa, pari a 700.000 euro a decorrere dal 2015, prevista per gli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Università e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM). L'autorizzazione di spesa che subisce la decurtazione è quella (complessiva per gli oneri che le pubbliche amministrazioni devono sostenere per accertamenti medico-legali del personale assente per malattia) di cui all'art. 17, co. 5, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), introdotto per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010 . Tale sentenza, infatti, ha sancito che gli oneri dei predetti accertamenti medico-legali non devono rimanere a carico delle ASL ma sono sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

La sentenza della Corte costituzione n. 207/2010 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla regione Toscana, in relazione all'art. 17, co. 23, lett. e), del D.L. n. 78/2009 (L. n. 102/2009), anche per violazione dell'art. 117 co. 3 della Costituzione, nella parte in cui aggiunge, all'articolo 71 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), i commi 5-bis e 5-ter che hanno disciplinato l'attribuzione degli oneri per gli accertamenti

medico-legali per assenze per malattia dei dipendenti pubblici, effettuati dalle ASL su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate. Tali norme prevedevano che, considerato che il compito di svolgere accertamenti medicolegali rientra tra quelli istituzionali del SSN, i relativi oneri fossero posti a carico delle ASL e

che pertanto, a decorrere dal 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del SSN, fosse prevista una quota da destinare alle regioni per i predetti accertamenti medicolegali, ripartita tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e del numero degli stessi accertamenti. La Corte, a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, ha sostenuto l'argomento, in tema di tutela della salute, della "forte compressione della sfera di autonomia regionale" da parte della disciplina statale che determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e che, pertanto, con riferimento alle richieste alle aziende sanitarie, la deroga alla competenza legislativa delle Regioni in favore dello Stato è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, nelle diverse parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Così delineata la nozione di prestazione sanitaria rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Corte ha ritenuto condivisibile la ricostruzione operata dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, secondo cui l'accertamento medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un'attività strumentale al controllo della regolarità dell'assenza del dipendente, volta principalmente alla tutela di un interesse del datore del lavoro.

Più in dettaglio, l'art. 17, comma 5, del D.L. n. 98/2011 prevede il trasferimento annuale da parte del MEF, per il 2011 e 2012, di una quota delle disponibilità del SSN (non utilizzata già in sede di riparto in relazione agli effetti della predetta sentenza n. 207/2010), nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali. A decorre dal 2013, lo stesso art. 17 comma 5 ha invece previsto che con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua (comunque complessivamente non superiore a 70 milioni di euro) degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche.

ASSUNZIONI UNIVERSITA'

I commi da **346 a 349** recano disposizioni finalizzate ad agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università "virtuose", a regolare diversamente, per il triennio 2015-2017, il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Si ricorda che l'art. 24, co. 3, della L. n. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività

La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni , per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

La seconda (lett. **b**) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera **a**), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. n. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co.14, della L. n. 230/2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili. Il comma 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato . E' utile ricordare che, sulla base della stessa L. n. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l'art. 29 ha disposto che, dalla data dell'entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

Il comma 346 modifica l'art. 66 c. 13 bis del D.L.112/08, nel senso che con decorrenza 1/1/2015 le Università che rispettano le condizioni del limite di spesa inferiore all'80% al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 7 c.1 lett. c) del d.lgs. 49/12), possono procedere, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile per soli due anni (art. 24 c. 3 lett. a) L.2402012), all'assunzione di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 c. 3 lett. a) ossia quelli con contratto prorogabile per soli due anni ovvero con ex art. 24 c. 3 lett. c) ossia quelli con contratto di durata triennale. La disposizione non appare del tutto chiara: letteralmente, infatti, sembrerebbe volta a consentire che le università "virtuose" possano stipulare i contratti sopra indicati senza alcun limite massimo derivante dalle facoltà assunzionali, e a prescindere dall'effettivo numero di cessazioni di ricercatori nella struttura interessata; la relazione tecnica al disegno di legge (A.C. 2679-bis) evidenziava, invece, che la norma prevede "la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)" della L. n. 240/2010 già assunti a valere sui punti organico. Analogo concetto era espresso nella relazione illustrativa.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 7 del D.lgs. 49/2012 – facendo salve le disposizioni in materia di definizione dei livelli occupazionali massimi su scala nazionale – ha individuato, limitatamente all'anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l'altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6). In seguito, l'art. 14, co. 3, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), introducendo il co. 13-bis nell'art. 66 del D.L. n. 112/2008 (L. n. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento "al sistema" delle università nel suo complesso218 e ha previsto che all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, "tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 49/2012".

Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla risoluzione della 7^ Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38, che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012 di rinviare ad un D.P.C.M. la definizione di nuovi parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l'autonomia universitaria.

Su tale base, è stato dunque emanato il D.M. 9 agosto 2013, n. 713219, che ha definito (utilizzando le combinazioni previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012) criteri e contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2013, espresso in termini di punti organico220, utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università.

Peraltro, l'applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall'art. 7 del D.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.

Nel frattempo, tuttavia, l'art. 1, co. 9, del D.L. n. 150/2013 (L. n. 15/2014) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del D.P.C.M. con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo. Peraltro, il 18 dicembre 2014 è stato pubblicato sul sito del MIUR il D.M. 18 dicembre 2014, n. 907, in pari data inviato alla Corte dei conti per la registrazione, che "Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente al triennio 2014-2016, non è stato adottato entro i termini e che si procederà pertanto con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il triennio di programmazione

2015-2017", reca criteri e contingente assunzionale delle Università statali per il 2014, sempre espresso in termini di punti organico [4]

Il **comma 347** prevede una disciplina transitoria - limitata al triennio 2015/2017 - per la programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari.

In particolare, inserendo la lett. c-bis) nell'art. 4, co. 2, del D.Lgs. n. 49/2012, dispone che, nel periodo indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia reclutati non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (**rapporto 1:2**). La disposizione – che costituisce una deroga alla disciplina generale recata dalla lett. c) del medesimo comma – sembrerebbe applicarsi a tutti gli atenei (e non solo agli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori). L'art. 4, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 49/2012

prevede, infatti, che, negli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del

totale dei professori, il numero di ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia reclutati non può essere inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:1)

Utilizzo risorse assunzioni Università per un triennio

Il comma 349 dispone che alle Università si applica la norma dell'art. 3 c.3 del D.L.90/2014 in base al quale è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e quella finanziaria e contabile. Il comma 349 estende alle università le disposizioni - già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (art. 3, co. 3, secondo periodo, del D.L. n. 90/2014-L. n. 114/2014) - che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. La relazione tecnica al disegno di legge evidenziava che in tal modo si consente agli atenei che non hanno utilizzato integralmente – anche a seguito dei ritardi registrati nella procedura relativa all'abilitazione scientifica nazionale (art. 16, L. n. 240/2010) – le risorse per nuove assunzioni (rese disponibili dalle cessazioni dell'anno precedente), di poter cumulare le disponibilità residue nell'arco temporale di tre anni evitando interventi di proroga disposti di volta in volta.

Proroga Punti Organico turn-over cessazioni 2009-2010-2011-2012

D.L. 31.12.2014, n. 192 (Milleproroghe 2015) convertito nella legge n.11 del 27 febbraio 2015

L'art. 1, comma 1, lett. b) modifica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituendo le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2015". Il D.L. 30.12.2013, n. 150 (Milleproroghe 2014) aveva modificato il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, sostituendo il predetto comma 2 dell'art. 1 prorogando il termine per procedere alle assunzioni relative alle cessazioni degli anni 2009-2010-2011 e 2012 al 31 dicembre 2014.

Punti Organico turn over 2013

Il D.M. 18.12.2014, n. 907, ha attribuito alle Università il contingente assunzionale espresso in Punti Organico, pari per Pisa a 24,13. L'art. 3, comma 2 prevede che questi punti potranno essere utilizzati nell'ambito della programmazione triennale 2014-16.

Il MIUR, nell'inviare il suddetto decreto ministeriale, ha preannunciato un DPCM in fase di perfezionamento con il quale verranno apportate importanti modifiche all'art. 7 del D.Leg.vo 49/2012.

Utilizzo Punti Organico nel triennio

L'art. 1, comma 349 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità) in commento estende alle Università l'applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede l'utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni.

Proroga utilizzo risorse Piano Straordinario Associati

D.L. 31.12.2014, n. 192 (Milleproroghe 2015) convertito nella legge n.11 del 27 febbraio 2015 L'art. 6, comma 2, proroga i termini di utilizzo delle risorse al 31 ottobre 2015.

Reclutamento ricercatori b)/ professori ordinari

L'art. 1, comma 347 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità) ha previsto una deroga per gli anni 2015 – 2016 e 2017 al comma 2 dell'art.4 del D.Leg.vo 49/2012, stabilendo che il numero dei ricercatori lett. b) (senior) reclutati non può essere inferiore alla metà di quello dei professori ordinari reclutati nel medesimo periodo.

Il Miur con nota prot.1555 del 10 febbraio ha specificato, tra le altre cose, le modalità di utilizzo delle risorse per le università in conseguenza dell'emanazione dei provvedimenti legislativi di fine anno (legge di stabilità e decreto mille proroghe). In particolare:

- 1) è prorogato al 31/12/2015 l'utilizzo dei punti organico assegnati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
- 2) è consentito il cumulo degli eventuali punti organico residui degli anni 2012-2013-2014 (incluso anche il Piano straordinario associati 2012-2013 di assunzioni di professori associati9;
- 3) a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2017 il numero di ricercatori di cui all'art.24, comma 3 lett.b), della legge 240/2010 assunti da ogni ateneo deve essere pari alla metà dei professori ordinari assunti nel medesimo periodo. In questo quadro il comma 348 della legge in commento vincola specifiche risorse, pari a 5 milioni per ciascun degli anni 2015, 2016, 2017, che saranno poi attribuite all'università per l'assunzione di ricercatori di tipo b). La nota precisa che nel biennio 2013-2014 il rapporto tra numero di ricercatori di tipo b) e professori di I fascia reclutati era pari al 100%, in fase di verifica del rispetto della norma e con riferimento al triennio 2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra ricercatori di tipo b) e professori ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari all'80%.

Ricollocazione/mobilità personale province e conseguenze

Il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigile del fuoco, del comparto scuola, dell'AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Più specificamente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le PA (istituito dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 90/2014), prescindendo dall'acquisizione al fondo medesimo del 50% delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma in commento, le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Nel frattempo è stata emanata la circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 da parte della Funzione Pubblica che con riferimento all'intervento delle Università e agli altri Enti nel processo di ricollocazione del personale, fissa al 31 marzo 2015 il termine per l'individuazione del personale da parte delle province, entro il 1 marzo 2015 il ministro per la funzione pubblica doveva emanare un decreto che fissa i criteri per la mobilità del personale ai sensi dell'art.30 comma 2 del digs 165/2001 sulla base delle linee guida individuate dalla circolare in oggetto. Nel caso in cui il personale debba essere ricollocato presso altre amministrazioni (quindi anche le Università) si utilizzeranno appositi strumenti informatici. Le amministrazioni interessate predisporranno, apposite banche dati di personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare domanda e offerta di mobilità sempre in relazione alle loro esigenze funzionali.

Con riferimento al budget si prevede la destinazione del budget 2015-2016 per le assunzioni. In questa

situazione il Dipartimento della Funzione pubblica effettua una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale. Le amministrazioni comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche corrispondente sul piano finanziario alle risorse destinate per gli anni 2015-2016. Questa operazione viene svolta attraverso apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Nelle schede sono individuati i parametri finanziari di riferimento.

Conseguenze di questo meccanismo

- 1) Divieto di assunzioni a tempo indeterminato sul budget 2015-2016. Le assunzioni fatte sono nulle.
- 2) Sono consentite le assunzioni a valere sul budget degli anni precedenti.
- 3) Per le categorie protette resta l'obbligo di assunzione della quota di riserva.
- 4) Se esistono procedure concorsuali già avviate, pur se finanziate dal budget 2015-2016, possono essere proseguite ove l'amministrazione possa vincolare risorse relative ad anni successivi anche con riferimento alle procedure concorsuali dal collocamento.
- 5) Non si possono bandire nuovi concorsi a valere sul budget 2015-2016, né procedure di mobilità.
- 6) Possono essere concluse le procedure di mobilità avviate prima del 1 gennaio 2015.
- 7) Fino all'implementazione della piattaforma di incontro domanda e offerta di mobilità (che sarà attuata presso il Dipartimento della Funzione Pubblica) le amministrazioni pubbliche (quindi anche le Università) possono indire procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale dell'Area Vasta (Province e Città Metropolitane).
- 8) Per il personale infungibile (tra cui sono compresi i docenti universitari) l'eventuale assunzione di idonei, non può superare la percentuale di turn-over consentita secondo il regime ordinario (nel caso degli atenei la normativa di riferimento). Dell'assunzione di queste categorie e quindi anche dei docenti va data comunicazione tra l'altro alla Funzione Pubblica, mediante sistemi informativi.

Nella nota Miur 1555 del 10 febbraio 2015 è precisato che per evitare duplicazioni e quindi semplificare la fornitura dei dati, il ministero intende sottoporre alla Funzione Pubblica di integrare, nell'ambito della procedura PROPER, la rilevazione dei dati necessari ai fini dell'applicazione del presente comma. <u>Inoltre è precisato che nelle more delle specifiche indicazioni per l'attribuzione dei punti organico 2015, è comunque consentito alle Università procedere senza alcun vincolo ad assunzioni di personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo esclusivamente a valere sui Punti Organico assegnati negli anni 2010-2011-2012-2013-2014.</u>

Il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di "priorità");

Contratti con cooperative sociali per fornitura di beni e servizi

Comma 610. Al comma 1 dell'articolo <u>5</u> della <u>legge 8 novembre 1991, n. 381</u>("Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, **possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di** cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate"), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza». La disposizione si applica anche alle Università statali e

tende a ridurre il regime eccezionale con cui gli enti pubblici possono stipulare convenzioni, anche passive, con tali cooperative. Infatti il primo comma dell'art. 5 della citata Legge stabilisce che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.". Secondo la giurisprudenza, la conferiva alle PA una mera facoltà di derogare alle procedure di evidenza pubblica, sicché la scelta di procedere mediante gara e, conseguentemente, di negare il convenzionamento non solo è stata considerata insindacabile, ma pure non necessitante di alcuna specifica motivazione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5100 del 2010). Il periodo aggiunto dalla Legge di stabilità, senza includere le cooperative sociali tra gli operatori economici di cui al codice dei contratti, richiede che gli enti pubblici facciano necessariamente precedere la convenzione quantomeno da una procedura di selezione del contraente assoggettata ad alcuni dei principi comunitari più noti in materia di contratti pubblici: quello di "trasparenza", di "non discriminazione" e di "efficienza".

Razionalizzazione società partecipate

Comma 611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; in questo caso si fa riferimento all'eliminazione di quelle società che non siano indispensabili per realizzare le proprie finalità istituzionali. Sorge immediato il confronto con la "stretta necessità" prevista dalla legge n. 244 del 2007, che è rafforzata. Preliminarmente si sottolinea come le società a mercato non siano giustificate in quanto contemporaneamente, non realizzano le finalità istituzionali e contrastano con il quadro europeo. Potrà risultare difficile dar vita o mantenere una società sotto questo profilo, conseguendone che molte società dovranno essere eliminate. Si vuole ricordare come il commissario Cottarelli prefigurava, sotto questo profilo e nell'ambito dell'accoglimento complessivo delle sue indicazioni, e dunque con riferimento anche alle lettere successive, una riduzione delle partecipazioni da 8.000 a 1.000. Il riferimento non è limitato da alcuna eccezione, in particolare il riferimento non è ristretto alle sole società strumentali, come si è verificato con la legge n. 244 in forza dell'esimente relativa alle società che si occupano di servizi di interesse generale (di fatto i servizi a rilevanza economica).
- b) soppressione delle società che siano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; in questo caso si richiama la soppressione delle società senza dipendenti, o con dipendenti superiori agli amministratori (ad esempio tale situazione si verifica spesso, a prescindere dalla loro illegalità per una serie di altri motivi, con riferimento alle società *holding*). Si ritiene che il riferimento debba essere posto rispetto alla situazione esistente con l'approvazione della legge di stabilità, dovendosi considerare come elusive le manovre volte a modificare gli elementi del rapporto suddetto, a parte la difficoltà di valutare come indispensabili tali società. Ancora, va annotato che la soppressione, come forma di cessazione dell'attività, fa riferimento a una casistica che non ammette forme di continuazione, neppure in capo a soggetti diversi.
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di

internalizzazione delle funzioni per realizzare evidenti economie di scala come nel punto successivo.

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. In questo caso si tratta di un'esigenza trasversale rispetto alle azioni precedenti.

La disposizione, che fa seguito a quella contenuta nel comma 609 (il quale tratta delle partecipate che erogano servizi pubblici locali), interviene ancora una volta sulle società private partecipate da enti pubblici, incluse le Università statali, senza incidere sulla disciplina sostanziale di riferimento. La disposizione impone alle PP.AA. una razionalizzazione "delle società" e "delle partecipazioni societarie", anche indirettamente possedute con l'effetto di ridurle entro il 31.12.2015, secondo i cinque criteri direttivi indicati dalla norma medesima. Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il comma 612 prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo, verosimilmente successivo e non preventivo, della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Si evidenzia ancora una volta da parte del legislatore l'utilizzazione della Corte dei conti, in termini sempre più accentuati, per verificare la correttezza sotto il profilo contabile, finanziario ed economico, dell'azione amministrativa; ora con specifico riferimento alle partecipazioni societarie.

Entro il 31 marzo 2016, deve essere pubblicata, a cura della medesima amministrazione, una relazione sui risultati conseguiti, che, al pari del piano, dovrà essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Per l'attuazione dei piani operativi, il

comma 614 fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter , della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis delle medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le PP.AA. Appare evidente che la scelta adottata dal legislatore statale assume un carattere di compromesso in quanto non è prevista nessuna disposizione immediatamente prescrittiva ma solamente l'introduzione dei criteri di massima; di questi, peraltro, dovrà opportunamente valutarsi sino a che punto siano effettivamente vincolanti per le pubbliche amministrazioni chiamate a dare loro effettiva attuazione. Invero, la soluzione adottata dal legislatore appare più blanda rispetto a quanto contenuto dal pino Cottarelli, posto che rimanda la concreta individuazione di misure più incisive agli specifici piani di futura adozione da parte delle singole amministrazioni.

Al riguardo pare opportuno svolgere alcune ulteriori osservazioni. Infatti, la descritta soluzione non sembra, in generale, del tutto erronea giacché per altri ambiti, come quello della fusione delle società, è necessaria sicuramente una valutazione caso per caso; del resto la flessibilità rimessa alle singole amministrazioni pubbliche è necessaria ed apprezzabile. Il rischio, dall'altro canto, è, però, quello che tali piani non siano in realtà in grado di raggiungere l'obiettivo desiderato e per questo motivo va valutata l'effettività dell'intera procedura adottata dal legislatore nazionale. Il piano, materialmente, deve essere approvato e definito entro il 31 marzo del 2015, e riguarda non solo le società ma anche le partecipazioni societarie sia quando siano possedute direttamente sia quando lo siano indirettamente. Il piano deve precisare quali sono le modalità e i tempi di attuazione e deve, altresì, indicare in concreto i risparmi che verranno conseguiti in quanto la riduzione delle partecipazioni non è un obiettivo valido di per se, ma è evidentemente legato alla necessità di contenimento della spesa. Va annotato che il legislatore non ha previsto meccanismi sanzionatori specifici rispetto all'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 611 e 612, né ha previsto forme di intervento sostitutivo per inadempienza entro il termine del 31 marzo 2015, circostanze che potrebbero portare a considerare come "ordinatorio", piuttosto che come "perentorio", il suddetto termine; non è così, poiché la norma, attraverso la richiesta formulazione del piano, pone l'obbligo in capo agli enti di valutare le ragioni dell'esistenza delle proprie partecipazioni sulla base del quadro normativo esistente. Il non predisporlo da parte degli enti, o il redigerlo in termini puramente formali, costituisce un rifiuto del medesimo quadro normativo, un dichiarato disinteresse pertanto a realizzare il principio del buon andamento, che dovrà comportare per tutti i controllori, un profondo riesame, con una specifica attività istruttoria, delle ragioni dell'esistenza di tutte le partecipazioni oltre alle varie conseguenze per la mancata osservanza di norme di tipo contabile.

Reverse charge e Split payment

Le disposizioni dei commi da 629 a 633:

- incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge)a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile, del settore energetico e della grande distribuzione alimentare;
- · introducono il cd. meccanismo di "split payment", ovvero speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta. Tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2015; salva la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi europei e, in caso di mancato rilascio di apposita deroga alla disciplina comunitaria dell'IVA, si dispone un aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il meccanismo del reverse charge nell'ordinamento italiano ed europeo.

Si evidenzia in via preliminare che per "reverse charge" o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi

relativi alle modalità con cui viene assolta l'Iva, dal cedente di beni / servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture.

Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. Più in dettaglio, l'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 (che ha istituito e disciplinato l'IVA) sancisce che l'inversione contabile si applica alle cessioni imponibili di oro da investimento nonché alle cessioni di materiale d'oro e a quelle di prodotti semilavorati aventi specifiche caratteristiche di purezza; in tal caso al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti. Il meccanismo opera anche (articolo 17, comma 6):

- per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Il meccanismo però non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- · alle cessioni di cellulari;
- · alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- · alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

La legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) ha delegato il governo ad attuare nell'ordinamento italiano, tra l'altro, la Direttiva 2010/23/UE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Essa introduce un nuovo articolo 199-bis alla direttiva 2006/112/CE, per consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione.

Si rammenta che il 22 luglio 2013 il Consiglio dell'UE ha approvato in via definitiva due modifiche della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e segnatamente la direttiva 2013/43/UE, relativa all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi; la direttiva 2013/42/UE, relativa al meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA. I provvedimenti intervengono sulla direttiva IVA lungo due direttrici: la direttiva 42 predispone un meccanismo di reazione rapida (quick reaction mechanism — c.d. QRM) di fronte alle frodi carosello, che consiste nella facoltà di applicare l'inversione contabile per un breve periodo, a seguito di notifica da parte dello Stato membro interessato; la direttiva 43 è volta all'applicazione facoltativa e temporanea dell'inversione contabile

(reverse charge) alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Viene a tal fine modificato l'articolo 199-bis, primo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE, allargando l'ambito applicativo del meccanismo di reverse charge, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni . In particolare tale meccanismo potrà applicarsi anche :

- alle cessioni di telefoni cellulari, ossia dei dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- · alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- · alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
- · alle prestazioni di servizi di telecomunicazione;
- · alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;
- alle cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;
- alle cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'art. 199, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2006/112/CE, dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (a norma degli articoli da 311 a 343) o dal regime speciale per l'oro da investimento (a norma degli articoli da 344 a 356).

Infine, la direttiva consente agli Stati membri in caso di applicazione del meccanismo in commento, di informare il comitato Iva e fornirgli specifiche seguenti informazioni concernenti: l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo; le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo; i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo; la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo. La legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge n. 154 del 2014) ha delegato il Governo all'attuazione delle due direttive.

Più in dettaglio le disposizioni in esame (comma 629 lettera a), n. 2), che introduce nel D.P.R. IVA, all'articolo 17, comma 6, una lettera a-ter)), dispongono in primo luogo l'applicazione dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.

Le disposizioni intendono – coerentemente all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112/CE, che consente l'applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili – eliminare la vigente limitazione soggettiva, che circoscrive l'applicazione del reverse charge per le prestazioni nel settore edile (in particolare le prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) al caso in cui i relativi servizi sono resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

Per motivi di coordinamento, dunque, il n. 1) della lettera a) del comma 629 precisa che il reverse charge si applica alle restanti prestazioni di servizi rese nel settore edile, ossia quelle diverse da pulizia, demolizione, installazione impianti relativi a edifici indicate nell'introdotta lettera a-ter). Come già accennato in precedenza, l'introduzione dell'articolo 199-bis nella richiamata direttiva 2006/112/CE, è stata disposta in relazione alla particolare rischiosità di frodi IVA in determinati settori; in tal modo, per detti ambiti si è prevista la facoltà di trasferire il versamento IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La disciplina comunitaria consente quindi agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode. Di conseguenza, il comma 629, lettera a), n. 3 della norma in esame introduce le lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) al comma 6 dell'articolo 17 del D.P.R. IVA, così estendendo il reverse charge:

1. ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell'ambito del sistema europeo di emission trading (EU ETS), a norma dell'art. 12 della direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis)). In estrema

- sintesi, l'EU ETS è un sistema di tipo "cap and trade" che fissa un tetto massimo (cap) alle emissioni consentite ai soggetti partecipanti, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato (trade) diritti di emissione di CO2 (quote) secondo le loro necessità, all'interno del limite stabilito.
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all'energia e al gas (lettera d-ter));
- 3. per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'art. 7-bis, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972 (lettera d-quater)). Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.P.R. IVA, per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
- 4. per effetto delle modifiche apportate durante l'esame parlamentare del provvedimento, alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari;

Split payment

Il comma 629, lettera b) introduce il cd. "split payment", ovvero sancisce speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta.

A tal fine è inserito nel D.P.R. n. 633 del 1972 l'articolo 17-ter, ai sensi del quale nel caso di cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini che fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si introduce in tal modo una speciale modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, destinata ad applicarsi dal 1° gennaio 2015. In sostanza, tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura;

l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario. Le PP.AA. acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, dovranno versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Di conseguenza, la disposizione intende attuare una peculiare tipologia di "split payment" secondo la quale:

- al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura;
- · l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e **acquisita direttamente dall'Erario**. La disposizione è applicabile dal 1° gennaio 2015.

Le norme dello split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (comma 2 del nuovo articolo 17-ter). In tal senso, con comunicato stampa del 19 gennaio 2015 la Federazion Nazionale Commercialisti ha chiarito che i professionisti soggetti alla ritenuta d'acconto devono intendersi esclusi dallo split payment. Come già anticipato, le disposizioni in esame hanno espressamente affidato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare modalità e termini specifici di versamento.

Con comunicato stampa del 9 gennaio 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto, in primo momento, che detto decreto era in fase di perfezionamento. Il 30 gennaio 2015 un ulteriore comunicato stampa ha reso noto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto di attuazione in data 23 gennaio, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio 2015.

Sul punto l'Agenzia delle entrate con circolare n.1 del 9 febbraio 2015 ha dato le indicazioni sull'applicazione del meccanismo. In particolare il documento di prassi precisa, inoltre, che in considerazione dell'incertezza della disciplina (che ha esplicato comunque efficacia già in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015), nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell'IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all'emanazione della circolare.

Con il <u>Decreto MEF del 20 febbraio 2015</u> apporta alcune modifiche al Decreto MEF del 23 gennaio 2015, ossia il decreto attuativo dello split payment. In particolare, le nuove disposizioni prevedono semplificazioni in materia di rimborsi Iva in via prioritaria per i soggetti passivi che hanno effettuato, a partire dal primo trimestre 2015, operazioni soggette a "scissione dei pagamenti" nei confronti della pubblica amministrazione, di cui al nuovo <u>art.17-ter del DPR 633/1972</u>.

Il precedente decreto, infatti, ha stabilito che tali soggetti rientrano nei casi di erogazione dei rimborsi Iva in via prioritaria (art.38-bis, comma 10 DPR 633/1972) per un ammontare non superiore all'Iva applicata in regime di split payment.

Il nuovo decreto abroga la frase "fermo restando quanto previsto dall'art.2 del <u>decreto del Ministro</u> dell'Economia e delle finanze del 22 marzo 2007 [...]".

Per accedere al rimborso non è, dunque, più necessario che, al momento della richiesta, sussistano contestualmente le seguenti condizioni:

- esercizio dell'attività da almeno tre anni;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Le nuove disposizioni si applicano a tutte le richieste Iva effettuate a partire dal primo trimestre 2015. Si precisa che, resta immutata la previsione secondo cui il contribuente che effettui prevalentemente operazioni soggette a split payment può richiedere in tutto o in parte il rimborso Iva dell'eccedenza detraibile in sede di presentazione della Dichiarazione Iva, se di importo superiore a lire cinque milioni (2.582 Euro), di cui all'art.30 secondo comma lettera a) del DPR 633/1972.

Infine ove le PA, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l'IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti", lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta.

Il **comma 633** dispone nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'*articolo* <u>13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</u> (pari al trenta per cento di ogni importo non versato), e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'*articolo* <u>1, comma 421</u>, della <u>legge 30 dicembre 2004, n. 311</u>(l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente).

L'incrocio delle due norme – Il meccanismo dello split payment NON si applica agli acquisti effettuati dalla P.A. per i quali gli enti pubblici in questione "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto". In sostanza, vengono assoggettate allo split payment tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, a eccezione di quelli per i quali l'ente è debitore d'imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge. L'esonero dall'applicazione dello split payment degli acquisti per i quali l'ente è debitore d'imposta, in quanto soggetto

agli obblighi di reverse charge, s'intreccia con l'estensione del meccanismo del reverse charge nel settore edile. Infatti si dovrà attentamente valutare quando trova applicazione il reverse charge e quando invece trova applicazione lo split payment. Quando l'ente pubblico è debitore d'imposta – Tale distinzione rende necessario chiarire quando l'ente pubblico è obbligato all'applicazione del reverse charge in quanto riveste la qualifica di soggetto passivo IVA. In tal senso, è opportuno rifarsi dal dettato dell'art. 4, co. 5, D.P.R. 633/1972, il quale dispone che non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità. Per le suddette attività, dunque, troverà applicazione lo split payment e non il reverse charge.

Esempio 1 - La società alfa SRL eroga all'Università di ______ servizi di pulizia dei locali riservati alla Sezione studenti. In tal caso, pur trattandosi (presumibilmente) di prestazioni soggette a reverse charge dal 1° gennaio 2015, troverà applicazione lo split payment, in quanto l'ente agisce in qualità di privato (veste istituzionale) e non potrà assolvere l'IVA con il meccanismo del reverse charge. Diversamente, qualora tali operazioni siano riconducibili alla sfera commerciale dell'ente, troverà applicazione il reverse charge.

Esempio 2 - Un professionista non residente eroga all'Università di ______ servizi "generici". In tal caso, troverà applicazione il reverse charge ex art. 17, co. 2 D.P.R. 633/1972, se l'ente agisce in qualità soggetto passivo IVA, e non lo split payment.

Esempio 3 - Un professionista non residente eroga all'Università di ______ prestazioni per la progettazione di un edificio. In tal caso, troverà applicazione il reverse charge ex art. 17, co. 2 D.P.R. 633/1972. Tale prestazione è infatti territorialmente rilevante in Italia ex art. 7 –quater, D.P.R. 633/1972 ma l'IVA dovrà essere assolta dall'ente pubblico con il meccanismo del reverse charge, sempre che tali operazioni siano riconducibili nella sfera commerciale e dunque si tratti di un rapporto B2B.

Misure in materia di trattamenti pensionistici

Comma 707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa». In sostanza, integrando il testo dell'articolo 24, comma 2, del D.L. n.201/2011 (che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 - con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data - il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, cd. calcolo pro-rata) prevede che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Il successivo **comma 708** stabilisce che il richiamato limite si applichi ai trattamenti pensionistici (compresi quelli già liquidati al 1° gennaio 2015) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015. Resta in ogni caso fermo

il termine di 24 mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 79/1997 ,per le modalità di liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che

accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente.

Infine, il **comma 709** destina le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dalle disposizioni del precedente comma 707, ad un apposito fondo, istituito presso l'I.N.P.S., finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con specifico D.P.C.M.. Quest'ultimo provvedimento provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

L'articolo 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

In tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico, è stato ridotto a € 116.968. Il medesimo D.M. prevede che a ciascuna università statale è attribuita per l'anno 2014 una quota parte del 50% della somma dei Punti Organico relativi alle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2013, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:

- a) per ogni università sono quantificati i punti organico base 2014 risultanti dall'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2012;
- b) per il calcolo del contingente assunzionale aggiuntivo (di cui all'art. 7, co. 1, lett. c)), a ciascuna università (con indicatore di spese di personale inferiore all'80%) è attribuito, fino a concorrenza del 50% delle cessazioni del 2013, a livello di sistema, un numero di punti organico aggiuntivi proporzionale alla rispettiva incidenza percentuale sul totale di sistema universitario;
- c) a ciascuna università è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di punti organico, risultante dalla somma dei contingenti di cui alle lett. a) e b).

563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

565. Le società di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella

Al riguardo si ricorda che l'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 ha previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall'ANVUR. In attuazione, è intervenuto l'art. 9 del d.lgs. 49/2012.

Con D.M. 20 dicembre 2013, n. 1051 - l'ultimo finora intervenuto - sono stati determinati i criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo del FFO per l'anno 2013, pari ad € 819 mln. In particolare, il D.M. prevede che la somma disponibile per le finalità premiali è attribuita per il 34% sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni ateneo e per il 66% sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Il 90% della somma attribuita in relazione alla qualità della ricerca scientifica è ripartita sulla base dei risultati della VQR 2004-2010.

dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997 ha stabilito l'obbligo , per l'ente erogatore, di provvedere alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine è invece pari a 12 mesi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista da leggi o regolamenti. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Il successivo comma 5 ha disposto che le disposizioni dell'articolo 3 del D.L. n. 79/1997 non trovino applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. In questi casi sussiste l'obbligo, per l'amministrazione competente, di trasmettere, entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale, il quale dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei 3 mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima. Decorso tale periodo sono dovuti gli interessi.